

dalla legge al capitano di porto.<sup>1</sup>

11. I capitani di porto esercitano le funzioni di ufficiale pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati da questo Codice.

Gli atti da essi ricevuti sono atti pubblici per gli effetti civili e penali.

Questa disposizione si applica anche agli ufficiali di porto quando sono preposti ad un circondario, e adempiono le funzioni di capitano di porto.

12. I delegati di porto eseguono nel loro distretto le incumbenze ad essi attribuite dai regolamenti.<sup>2</sup>

13. I capitani e gli ufficiali di porto esercitano le funzioni di polizia giudiziaria loro commesse da questo Codice; e nell'esercizio di tali funzioni possono richiedere direttamente la forza pubblica.<sup>3</sup>

14. I capitani di porto nel circondario dove è posto il capoluogo di un comparimento, e gli ufficiali di

porto nel rispettivo circondario, decideranno le controversie non eccedenti il valore di lire quattrocento nei casi seguenti:

a) Per danni cagionati dall'urto delle navi, o nell'ancorarsi od ormeggiarsi, o nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nell'interno dei porti, delle darse-ne e dei fossi del distretto;

b) Per indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate;

c) Per mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrai del porto, come pure per noli o fitti di pontoni da carenare, ponti di calafati, pegoliere, ponti sospesi ed in genere, degli ordegni per carenare, spalmare, raddobbare, alberare e disalberare navi;

d) Per salario, vitto, ed in genere per lo adempimento dei contratti d'arruolamento fra i capitani, gli ufficiali e gli equipaggi.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Confr. C., 163, 164, 165; R., 9, 10, 812, 814, 848, 876, 897.

Il capitano di porto è il legittimo rappresentante del Ministero della marina. Egli quindi può stare in giudizio per tutto quanto concerne le facoltà allo stesso conferite dal codice e dal regolamento della marina mercantile (*A. Palermo*, 25 marzo 1904 - *Circ. giur.*, 1904, 145).

<sup>2</sup> Le attribuzioni del delegato di porto sono indicate nel presente art. 12 in modo tassativo; lo stesso non è perciò competente a giudicare o conciliare le questioni comprese negli articoli 14 e 16 codice stesso (*T. Genova*, 13 giugno 1911 - *Dir. Maritt.*, 1911, 346).

<sup>3</sup> Confr. C., 252, 444; R., 987, 1002.

<sup>4</sup> Il parere emesso a' termini del presente art. 14 dalla Capitane-ria del porto nelle questioni eccedenti le lire 400 è impugnabile